

Rilievi e analisi di casi specifici

- **Profili IVA**
- **Emolumenti**



1. Trattamento fiscale pubblicità e sponsorizzazioni

TIPOLOGIA DI PROVENTI

DETRAZIONE FORFETARIA

Pubblicità

- Iva: detrazione al 50%

Sponsorizzazione

- Iva: detrazione al 10%



Cassazione, sentenza del 19/01/1996, n. 428

*In relazione ad un evento sportivo si ha mera **pubblicità** se l'attività promozionale è, rispetto all'evento stesso, in rapporto di semplice occasionalità; si ha invece **sponsorizzazione** se tra la promozione di un nome o di un marchio e l'avvenimento sportivo viene istituito uno specifico abbinamento...*



Sponsorizzazione o pubblicità?

PUBBLICITÀ

SPONSORIZZAZIONE

OCCASIONALITÀ

SPECIFICO ABBINAMENTO

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Cartelloni pubblicitari ai margini del campo;• Messaggi radiofonici;• Pubblicazioni e locandine promozionali;• Manifesti. | <ul style="list-style-type: none">• Nome dello sponsor negli indumenti da gara, borse o in altro materiale sportivo;• Identificazione dello sponsor come finanziatore dell'evento;• Messaggi fonici, cartellonistica affissa appositamente durante l'evento. |
|--|--|



2. Operazioni inesistenti

Art. 21, comma 7, DPR n. 633 del 1972

«se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicate in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.»




3. Iva ammessa in detrazione in caso di decadenza dalla L. n. 398/91

In luogo della detrazione forfettaria IVA, l'imposta da versare sarà determinata ordinariamente quale differenza tra l'IVA a "debito" (sulle operazioni attive) e quella a "credito" (sulle operazioni passive).

Tuttavia, a causa del mancato adempimento di tutti gli obblighi relativi alla fatturazione, registrazione e liquidazione dell'imposta nonché per l'omessa presentazione della dichiarazione IVA e dell'esercizio del diritto alla detrazione, in sede di accertamento – visti gli artt. 21, 25, 55 e 19 ter del DPR n. 633/72 – non è riconosciuta la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti.



4 – Emolumenti agli sportivi dilettanti





Disciplina fiscale

Le indennità di trasferta, i rimborsi spesa forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli Enti di promozione sportiva e dalle associazioni sportive dilettantistiche rientrano tutti nella categoria dei **“redditi diversi”** qualora ricorrano due requisiti.

Redditi diversi

Requisito oggettivo	• Manifestazione a carattere dilettantistico
Requisito soggettivo	• Percettori dei redditi sportivi dilettanti

Ritenuta Irpef sui compensi pagati dalle associazioni:

- fino a € 7.500 → nessuna ritenuta
- da € 7.501 a € 28.158,28 → ritenuta a titolo d'imposta del 23%
- oltre € 28.158,28 → ritenuta d'acconto del 23%



Alcune precisazioni

Soggetti percipienti:

Possono fruire del medesimo trattamento fiscale agevolato anche coloro che all'interno dell'associazione si occupano in maniera non professionale della parte **amministrativa e contabile**.

Rimborsi spese analitici:

Sono escluse e, pertanto, non vanno assoggettate a ritenuta Irpef, *le indennità chilometriche e i rimborsi spese documentate per vitto, alloggio e trasporto*, sostenute dallo sportivo per prestazioni effettuate al di fuori del Comune di residenza.

Documentazione da conservare:

- fatture;
- ricevute fiscali intestate o scontrini "parlanti";
- biglietti aerei, ferroviari, ricevute taxi/pedaggi autostradali, ecc...



Rimborsi spesa

CARATTERISTICHE:

- CERTI, DOCUMENTATI e INERENTI (legame specifico con le attività dell'Ente);
- Preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- Il rimborso deve essere di ammontare congruo, inidoneo a costituire un compenso mascherato, tale da presupporre una forma di distribuzione indiretta degli utili (es. tariffe ACI);